

Consiglio Direttivo - Aggiornamento del 23.04.2021

ARTEM

Sedi Operative
ArteM Lab

**PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19
Regolamento in materia sanitaria
dell'Associazione ricreativa culturale ArteM**

L'Associazione Ricreativa culturale ArteM ha adottato una serie di misure di prevenzione che abbraccia l'intera attività laboratoriale delle sedi operative ArteM Lab. L'Associazione Ricreativa culturale ArteM, con il presente documento, informa tutti i lavoratori volontari, i soci e chiunque entri nelle sedi operative circa le disposizioni finalizzate a ridurre la diffusione del virus Covid-19, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali del laboratorio il presente documento e suoi allegati, come di seguito descritto.

Visto :

- *Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:* Dpcm 17 maggio 2020, Dpcm 26 aprile 2020, Dpcm 10 aprile 2020, Dpcm 1 aprile 2020, Dpcm 22 marzo 2020, Dpcm 11 marzo 2020, Dpcm 9 marzo 2020, Dpcm 8 marzo 2020.
- *Decreti Legge:* Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 #Curaltalia, Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- *Ordinanze del Ministero della Salute:* Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020, Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020
- Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020
- In riferimento al Dpcm 8 marzo 2020, il Ministro dell'interno ha emanato la Direttiva n. 14606 del 08/03/2020 destinata ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato"
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 14 Marzo 2020; 24 Aprile 2020
- D. Lgs. N° 81 del 9 aprile 2008; Legge 98/2013, art. 32
- Conferenza delle Regione e Province Autonome-Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive 22 Maggio 2020
- Ordinanze della Regione Umbria

(L'elenco sopra riportato è da considerarsi non esaustivo in quanto in aggiornamento continuo)

Visto il Verbale del Consiglio Direttivo del 29.03.2021;

Visto il Verbale del Consiglio Direttivo del 23.04.2021;

Il Direttore di Sede di ogni Sede Operativa ArteM Lab dell'Associazione Ricreativa culturale ArteM, per delega del Presidente Nicola Gubiotti, si impegna a predisporre, applicare e far applicare il presente Regolamento al fine di garantire la massima sicurezza e protezione dei Soci lavoratori volontari addetti alla realizzazione e distribuzione di mascherine generiche al Virus COVID 19.

Il presente Protocollo è suddiviso nei seguenti Capi ed Articoli; gli allegati sono parte integrante del Protocollo:

- INTRODUZIONE
- CAPO I - NORME GENERALI
 - Art. 1 - DEFINIZIONI GENERALI
 - Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI
 - Art. 3 - SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI
 - Art. 4 - MISURE GENERALI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID 19
 - Art. 5 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE
 - Art. 6 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – INGRESSO NEI LABORATORI
 - Art. 7 - NORME SU USO DELLE MASCHERINE e DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELL'ATTIVITÀ
 - Art. 8 - DEFINIZIONI: PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
 - Art. 9 - PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO
 - Art. 10 - SMALTIMENTO DEI DPI/DM e DISPOSITIVI GENERICI
 - Art. 11 - GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO
 - Art. 12 - GESTIONE E CONTROLLO DELLE NORME e PROCEDURE
 - Art. 13 - NORME TRANSITORIE
- CAPO II - ALLEGATI
 - Allegato A1 - NORME GENERALI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI E LOCALI DELLE SEDI OPERATIVE/LABORATORI PER SOCI/UTENTI
 - Allegato A2 - NORME GENERALI PER L'ACCESSO E L'USO DEGLI SPAZI E LOCALI OPERATIVI DEI LABORATORI PER ADDETTI, OPERATORI/LAVORATORI O SOCI VOLONTARI
 - Allegato A3 - NORME GENERALI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI E LOCALI DELLE SEDI OPERATIVE/LABORATORI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
 - Allegato B - MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CORONAVIRUS

NORME GENERALI

INTRODUZIONE

La presente procedura riassume le misure di prevenzione e protezione individuate dall'associazione per la gestione del rischio da Coronavirus.

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - DEFINIZIONI GENERALI

- Epidemia: Aumento, di solito improvviso, nel numero di casi di una specifica malattia superiore a quanto atteso per la popolazione specifica di quell'area geografica.
- Focolaio: Riprende la stessa definizione di epidemia ma in genere riferito ad un'area geografica più limitata.
- SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 indica il virus responsabile della malattia.
- COVID-19: Corona Virus Disease – 2019, indica la malattia provocata dal virus SARS-CoV-2.
- Droplet: Goccioline di aerosol eliminate con respiro, starnuto, tosse o con il parlato e che raggiungono una breve distanza da chi le ha prodotte, in ragione della forza di gravità (in genere meno di 1 metro).
- Quarantena: La quarantena è un insieme di restrizioni, rientra tra i provvedimenti definiti in passato come "misure contumaciali", applicate a soggetti sani presumibilmente venuti a contatto con soggetti infettati, volte a prevenire la diffusione di una malattia infettiva nella comunità.
- Isolamento: L'isolamento è la separazione per il periodo di contagiosità di persone infette, in luoghi o condizioni tali da prevenire o limitare il rischio di trasmissione diretta o indiretta dell'agente infettante dai soggetti infettati a quanti sono potenzialmente suscettibili. Nel contesto del presente documento, si intende il periodo in cui al soggetto viene raccomandato di restare presso il proprio domicilio (isolamento domiciliare fiduciario)

soggiornando in una stanza singola ben ventilata, con un bagno dedicato, se possibile finestrato.

- Per MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CORONAVIRUS (*allegato B*) si intende il modulo di autocertificazione con il quale si forniscono le informazioni richieste per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e la relativa emergenza epidemiologica.

Art. 2 - INFORMAZIONI GENERALI

- a) **CARATTERISTICHE DELL'AGENTE VIRALE SARS-CoV-2** . I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate. Altri coronavirus umani di origine animale (virus zoonotici) sono stati responsabili nell'ultimo ventennio di epidemie di sindromi respiratorie gravi: la SARS nel 2002/2003 (sindrome respiratoria acuta grave) e la MERS nel 2012 (sindrome respiratoria mediorientale). Sono definiti in tal modo per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (domestiche e selvatiche) e possono attraverso passaggi in altre specie animali arrivare ad infettare l'uomo. Nel 2002 si è verificata l'epidemia SARS causata dal virus SARS-CoV-1 e nel 2012 l'epidemia MERS causata dal virus MERS-CoV, entrambi appartenenti alla famiglia Coronaviridae, genere beta. Nel dicembre 2019 viene identificato un nuovo coronavirus umano zoonotico responsabile di gravi patologie infiammatorie polmonari riconducibili a SARS. Nella prima metà del mese di febbraio 2020 l'*International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "*Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2*" (SARS-CoV-2). L'11 febbraio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata Covid-19.
- b) **MODALITA' DI TRASMISSIONE**. Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio caratterizzato da una elevata contagiosità che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro (*droplets*) espulse dalle persone infette ad esempio tramite: la saliva, tossendo, starnutando o anche solo parlando; contatti diretti personali; le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi. Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. I cd. "*droplets*", goccioline pesanti, normalmente riescono a percorrere uno spazio non superiore al metro, prima di cadere a terra; questa è la ragione per cui un distanziamento di un metro è considerato sufficiente a prevenire la trasmissione. Occorre però considerare l'incidenza di fattori ambientali. Lo spostamento d'aria causato dall'atleta e/o il posizionamento in scia, possono facilitare la contaminazione da *droplet* su distanze maggiori rispetto alla misura canonica di distanziamento sociale. In queste circostanze, più elevato è il vento, maggiore sarà il distanziamento richiesto per garantire le condizioni di sicurezza. Prime evidenze sono state registrate in merito alla possibilità che esso si possa

diffondere anche via *aerosol*; in ragione di quest'ultima circostanza nel rapporto "*Imprese Aperte, Lavoratori Protetti*" si è ritenuto riferirsi al distanziamento di circa 2 m. Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti l'comparsa di sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione più frequente è quella respiratoria, in seconda analisi quella da superfici contaminate con il tramite delle mani e un successivo contatto con le mucose orali, nasali e con le congiuntive.

- c) **SINTOMI.** I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave (ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: rinorrea (naso che cola); cefalea (mal di testa); tosse; faringite (gola infiammata); febbre; sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite con difficoltà respiratorie anche molto gravi. Di comune riscontro è la presenza di anosmia (diminuzione/perdita dell'olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano caratterizzare molti quadri clinici. In alcuni casi l'infezione può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti. Le patologie preesistenti più frequenti nei soggetti deceduti sono malattie cardiovascolari, ipertensione arteriosa, diabete mellito di tipo 2 e malattie respiratorie croniche, quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza, è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Allo stato, l'unico esame in grado di determinare la presenza di un'infezione attiva, ove non si ricorra all'isolamento virale mediante coltura, è ad oggi il tampone rinofaringeo con ricerca mediante Real Time-PCR (RT-PCR) dell'acido nucleico virale. I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa. Circa l'utilizzo dei test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità. In ragione di ciò, allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tanto meno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore.

Art. 3 - SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI

La redazione del documento di valutazione dei rischi infortunistici (DVR) viene richiesto quando l'associazione abbia effettuato delle assunzioni di lavoratori di diritto comune, ovvero, abbia reclutato dei dipendenti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, tirocinanti curriculari e non.

Quando l'Associazione ha in forza solamente volontari o lavoratori volontari a titolo gratuito e/o dei collaboratori ex art.67, co.1, lett. m) Tuir, tale adempimento, non è obbligatorio ¹.

Il quadro normativo evidenzia come siano obblighi prevenzionistici dell'associazione, in relazione ai volontari (e/o ai collaboratori ex art.67 co.1, lett. m) Tuir), quelli previsti dallo stesso art.3, co.12-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; in particolare l'Associazione dovrà:

1. informare i soci in ordine ai rischi ambientali legati al luogo dove dovranno operare;
2. informare i medesimi lavoratori volontari in ordine alle misure di prevenzione e di emergenza riferibili alla loro attività;
3. porre in essere tutte quelle misure di sicurezza volte a ridurre o eliminare i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.

Ogni Sede Operativa deve procedere alla valutazione del rischio di contagio del proprio sito sulla base dei criteri indicati nel presente Protocollo e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio di contagio sulla base delle specificità delle attività che vi si svolgono, secondo quanto riportato al successivo art. 6.

Il Direttore di Sede provvede a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti.

Art. 4 - MISURE GENERALI DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO COVID 19

(Conferenza delle Regioni e Province Autonome - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive, adottato in data 22.05.2020)

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

¹ Articolo 32 della L.98/2013: "Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: 12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione;"

- Garantire un'**adeguata informazione e sensibilizzazione degli utenti** sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di responsabilità individuale. I messaggi devono essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalità e possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.
- Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo **da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale** di almeno 1 metro (2 metri in caso di attività fisica). Sono fatte salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui applicazione afferisce alla responsabilità dei singoli. Potrà essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.
- Privilegiare, laddove possibile, lo **svolgimento di attività all'aria aperta**, garantendo comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.
- Privilegiare **attività a piccoli gruppi di persone**, garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le attività di tipo ludico. Per le attività che prevedono la condivisione di oggetti, adottare modalità organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di utilizzo. È vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non è possibile una disinfezione ad ogni turno (es. carte da gioco).
- L'utilizzo di **mascherine a protezione delle vie respiratorie** è obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni vigenti (bambini di età inferiore a 6 anni, soggetti con disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti che interagiscono con i predetti).
- È necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti distributori di **soluzioni disinfettanti** per le mani da dislocare in più punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si sporcano o si danneggiano. I guanti già utilizzati, una volta rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.
- Potrà essere **rilevata la temperatura corporea** all'ingresso, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere dotate di **barriere fisiche**

(es. schermi).

- La disposizione dei posti a sedere dovrà garantire il rispetto della **distanza interpersonale di almeno 1 metro**, sia frontalmente che lateralmente.
- Garantire la frequente **pulizia di tutti gli ambienti** e con regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza (es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi, servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.
- **Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione specifiche per le varie tipologie di attività dell'Associazione si rimanda alle schede tematiche pertinenti.**

Art. 5 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

L'associazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti coloro che entrino nei locali delle sede operative, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi *depliant*s informativi. In ogni sede operativa devono essere esposte le informazioni per la gestione del rischio da contagio Covid 19 per i soci, gli addetti, gli operatori/lavoratori volontari e per il personale esterno (fornitori/utenti/ etc.) In particolare, le informazioni riguarderanno:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Direttore di Sede nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore di Sede della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

All'ingresso di ogni sede operativa devono essere installate le informazioni sulle modalità di accesso e le regole da rispettare. Tutti i soci, gli addetti, gli operatori/lavoratori volontari e gli

eventuali utenti devono ricevere:

- Informazione in merito al rischio da Covid 19
- Informazione in merito al corretto utilizzo dei DPI
- Informazione sul presente protocollo di gestione anticontagio
- Informazione su accesso, permanenza e uscita dal laboratorio

Art. 6 - MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE – INGRESSO NEI LABORATORI

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all'interno delle Sedi Operative dell'Associazione. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio in relazione alle attività da svolgersi, avendo ben presente che le misure di prevenzione e protezione non vanno intese come tra loro alternative, ma quali dotazioni minime ai fini del contagio in relazione alla attuale situazione epidemiologica in atto.

- Ogni laboratorio procederà quindi, alla valutazione del rischio da contagio sulla base dei criteri indicati nel presente articolo al fine di definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio, sulla base dell'analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, luoghi e spazi comuni) al fine di evitare potenziali assembramenti.
- Il Direttore di Sede provvede a fornire una completa informazione per tutti coloro che intendono accedere al laboratorio a qualsiasi titolo, nonché a predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti.
- Ogni laboratorio renderà disponibili soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Direttore di Sede provvederà a comunicare che la fruizione degli spazi per lo svolgimento delle attività delle sedi operative sarà soggetta a restrizioni, in quanto la possibilità di contenere la circolazione del virus è fondamentalmente legata ai comportamenti individuali, soprattutto relativamente al distanziamento. Pertanto, ogni comunicazione deve focalizzarsi sul senso di responsabilità e sulla consapevolezza del ruolo di ognuno alla conoscenza e al rispetto delle rigorose norme che caratterizzeranno questa stagione, anche rispetto alla vigilanza sui minorenni. Le norme che regolano la fruizione degli spazi destinati all'attività dovranno essere adeguatamente diffuse e illustrate.

RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E DEI PERCORSI

Al fine di individuare le potenziali criticità e con riferimento alla presenza di personale, si dovrà operare una classificazione con segnalazione dei luoghi per:

- a) **transito**, aree di ingresso e spostamento all'interno del laboratorio; uscita;
- b) **sosta breve**, area o locale d'ingresso ed uscita come segnalate;

- c) **sosta prolungata**, aree delle attività; aree dei servizi igienici;
- d) **aree di potenziali assembramenti**, aree comuni;

La classificazione dei luoghi considererà le zone di lavoro/attività dove verosimilmente si possono verificare assembramenti, anche con riferimento alla turnazione dei soggetti presenti laddove al cambio turno un diverso lavoratore volontario avrà accesso e contatto con eventuali attrezzature manipolate da altro lavoratore volontario.

Se non inibito l'accesso e l'uso, particolari disposizioni di igiene e sicurezza dovranno essere disposte per l'utilizzo dei servizi igienici e delle aree comuni. Tali spazi saranno sottoposti a procedure di pulizia ed igienizzazione, in relazione al numero di persone e alle eventuali turnazione di accesso a detti spazi.

L'ingresso ai locali e agli spazi di ciascuna sede operativa dovrà avvenire secondo percorsi usuali e segnalati, con particolare riferimento a:

- a) **ingresso al laboratorio;**
- b) **accesso ai locali/spazi di attività;**
- c) **accesso alle aree comuni e agli altri luoghi;**
- d) **accesso ai servizi igienici.**

Gestione dell'ingresso-uscita in mancanza di ingressi/uscite diverse. Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati degli addetti, degli operatori/lavoratori volontari e degli utenti/soci, secondo disponibilità di tempo degli stessi, onde evitare il più possibile contatti in ingresso ed uscita, nelle aree di attività laboratoriali e negli spazi comuni.

MODALITA' DI INGRESSO NELLE SEDI OPERATIVE

- a) Coloro che intendano entrare nei locali delle sedi operative, prima dell'accesso potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea². Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non ne sarà consentito l'accesso. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina chirurgica ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;

2

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.

- b) Il Direttore di Sede informa preventivamente chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2/COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS³. Per questi casi si fa riferimento alla normativa vigente e alle successive, ulteriori disposizioni che potranno essere adottate in materia;
- c) La riammissione al lavoro per dipendenti, collaboratori o soci volontari dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I dipendenti, i collaboratori e i lavoratori volontari positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- d) Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il Direttore di Sede avrà l'obbligo di darne informativa anche oralmente e far rispettare le norme.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni;
- Dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI-PERSONALE ESTERNO-ADDETTI PULIZIE

- a) Per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
- b) Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.
- c) Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.
- d) Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso

³ Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali.

Art. 7 – NORME SU USO DELLE MASCHERINE e DISTANZIAMENTO NELLE VARIE FASI DELL'ATTIVITÀ

Tutti gli operatori/lavoratori volontari, gli addetti, i lavoratori a vario titolo e gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare entro i locali e gli spazi del sito sportivo le mascherine di protezione individuale; non saranno ammessi all'ingresso coloro che non utilizzeranno la mascherina o che non la indosseranno in modo corretto.

Le mascherine saranno a carico del socio/operatore/lavoratore volontario; addetto od utente. Saranno personali e dovranno essere indossate a partire dall'ingresso nel locale "Sosta Breve" e nel transito fino al luogo di espletamento dell'attività. Dovranno essere riposte in sacchetti sigillabili, borse o zaini ed effetti personali.

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto, per dipendenti, collaboratori, soci lavoratori volontari è comunque obbligatorio l'uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore⁴. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021. Laddove il presente Protocollo fa riferimento all'uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l'ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.

Gli utenti potranno utilizzare (se non diversamente disposto dalle Autorità) le mascherine di comunità o generiche⁵ da parte dell'utente, come previsto dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, all'art. 16 c.2. Le mascherine chirurgiche espletano la propria funzione protettiva solo se correttamente indossate e cambiate frequentemente, tipicamente ogni 4 ore oppure sostituite quando vengono rimosse per mangiare o bere; gli utenti e gli operatori/lavoratori anche volontari sono consapevoli che esse possono non garantire capacità elevata di passaggio del virus dall'esterno verso il naso e la bocca di chi le indossa e di ridurre in maniera significativa la diffusione dei droplets emessi con la respirazione, con colpi di tosse e starnuti. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione consiglia a tutti coloro che entrino nei locali delle sedi operative l'uso mascherine del tipo chirurgico o conformi alle norme EN

4 Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le "mascherine chirurgiche" di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il cui uso è disciplinato dall'articolo 5-bis del medesimo decreto-legge.

5 Legge 24 aprile 2020 n. 27 l'art. 16 c.2 fornisce ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività della attuale versione del Cura Italia e stabilisce che:

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

14683:2019, suddivise in base alla loro efficacia filtrante l'interno in tre livelli: FFP1, FFP2 ed FFP3.

Art. 8 – DEFINIZIONI: PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE

Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o meccanicamente usando acqua con detersivi o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici interferiscono con l'efficacia di questi processi.

Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l'impiego di specifici prodotti ad azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida.

Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l'insieme di tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti all'abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l'obiettivo di intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in altezza e gli interventi sui condotti dell'aerazione.

La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto.

La necessità di sanificazione è stabilita in base all'analisi del rischio e non si può considerare un intervento ordinario.

La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o periodica saranno definite sulla base dell'analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni specifiche del luogo in esame.

Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione (sosta prolungata)

Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione i locali con stazionamento prolungato, quali le aree per le attività di laboratorio, in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con l'aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente

esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore.

Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di pulizia.

Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali, per esempio, ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione (transito e/o sosta breve)

Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, magazzini, alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un'ampia superficie per postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate.

In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati sopra.

Kit protettivo

Presso ogni singola sede operativa deve essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti (usa e getta); eventuale grembiule protettivo (usa e getta); disinfettante / salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio biologico (quando imposto da ordinanze comunali).

Art. 9 - PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

In base ai rischi specifici legati alle attività, sito e locali del laboratorio, sono predisposte specifiche procedure da applicare e la periodicità con cui effettuare la pulizia e la sanificazione periodica dei luoghi, ambienti e attrezzature. La pulizia si effettuerà con detersione con soluzione di acqua e detergente; la sanificazione invece sarà operata con apposite soluzioni disinfettanti, atte all'eliminazione dei virus e dei batteri patogeni.

Nel piano di pulizia occorre valutare almeno:

1. **Gli ambienti dedicati alle attività; le aree comuni;** con particolare attenzione alle

superfici toccate più di frequente.

- garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di attrezzi e macchine ; dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto occorre assicurare la disinfezione delle macchine o delle attrezzature usati; gli utensili e le attrezzature e le macchine che non possono essere disinfettati non devono essere usati;

2. **I servizi igienici e le aree ristoro**, come i distributori di bevande e snack, quando il loro uso non è inibito.

- garantire comunque la disinfezione dei servizi igienici e di eventuali spogliatoi (compresi armadietti) a fine giornata.

La pulizia potrà essere operata con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, ipoclorito di sodio 0,1%, oppure con alcool etilico al 70-75% con successiva asciugatura.

In linea generale: per le superfici toccate più di frequente utilizzando panni diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, tasti, tastiere, telecomandi, stampanti) le attività di pulizia devono essere effettuate con cadenza giornaliera almeno due volte al giorno.

Sono previste inoltre procedure specifiche di intervento e sanificazione nel caso in cui un addetto., consulente, operatore/lavoratore volontario o persona terza con manifestazione evidente di sintomi; in tal caso, occorre:

- prevedere un intervento straordinario di sanificazione/decontaminazione dei locali frequentati, compreso il locale utilizzato per il suo isolamento. L'intervento degli operatori per la sanificazione deve essere preceduto da un'aerazione completa dei locali;
- a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente e sulle superfici per diverso tempo, i luoghi e le aree frequentati dalla persona, nonché le attrezzature utilizzate e le superfici toccate di frequente, dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere riutilizzati;
- dopo la pulizia con detersivo neutro, si dovrà procedere con la decontaminazione da effettuare con disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70-75% per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio;
- durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, bisogna assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI secondo disposizioni e procedure specifiche dell'attività stessa. I rifiuti prodotti dalle attività di pulizia/sanificazione/decontaminazione dell'ambiente, come gli stracci e i DPI monouso impiegati, devono essere trattati come nel successivo art. 10.

3. Il microclima.

Per quanto riguarda il microclima, è fondamentale verificare le caratteristiche di aerazione dei locali e degli eventuali impianti di ventilazione e la successiva messa in atto in condizioni di mantenimento di adeguati ricambi e qualità dell'aria *indoor*. Per un idoneo microclima è necessario:

- garantire periodicamente l'aerazione naturale nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), evitando correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo durante il ricambio naturale dell'aria;
- aumentare la frequenza della manutenzione / sostituzione dei pacchi filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi filtranti più efficienti);
- in relazione al punto esterno di espulsione dell'aria, assicurarsi che permangano condizioni impiantistiche tali da non determinare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari nella distanza fra i punti di espulsione ed i punti di aspirazione;
- attivare l'ingresso e l'estrazione dell'aria almeno un'ora prima e fino ad una dopo l'accesso da parte del pubblico;
- nel caso di locali di servizio privi di finestre quali archivi, spogliatoi, servizi igienici, ecc., ma dotati di ventilatori/estrattori meccanici, questi devono essere mantenuti in funzione almeno per l'intero orario di attività/lavoro;
- per quanto riguarda gli ambienti di collegamento fra i vari locali dell'edificio (ad esempio corridoi, zone di transito o attesa), normalmente dotati di minore ventilazione o privi di ventilazione dedicata, andrà posta particolare attenzione al fine di evitare lo stazionamento e l'assembramento di persone, adottando misure organizzative affinché gli stessi ambienti siano impegnati solo per il transito o pause di breve durata;
- negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione con apporto di aria esterna, tramite ventilazione meccanica controllata, eliminare totalmente la funzione di ricircolo dell'aria;
- Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che fanno uso di pompe di calore, fancoil, o termoconvettori, qualora non sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.
- le prese e le griglie di ventilazione devono essere pulite con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- evitare di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sui filtri per non inalare sostanze inquinanti, durante il funzionamento.

Art. 10 – SMALTIMENTO DEI DPI/DM e DISPOSITIVI GENERICI

Come indicato dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità "*Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2*", aggiornato al 31 marzo 2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati, (fatte salve diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali od ordinanze regionali).

Si raccomanda di:

- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso;

- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani;
- evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada).
- Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo.

Art. 11 – GESTIONE DI UN CASO SINTOMATICO SOSPETTO

Il Direttore di Sede che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la struttura, deve prendere tempestivamente contatto con la Asl competente.

Ospite

Nel caso in cui un utente/ospite o un operatore/lavoratore volontario, durante la permanenza all'interno della struttura o durante un servizio, manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve comunicare tempestivamente al Direttore di Sede, possibilmente senza entrare in contatto diretto.

Il Direttore di Sede provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell'ASL di riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie severe, in cui si chiederà l'intervento del 118.

Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell'attesa del parere sanitario:

- raccomandare all'utente una mascherina secondo norme EN 14683:2019, tipo: FFP1, FFP2;
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
- escludere l'impianto di ricircolo dell'aria, se esistente;
- l'eventuale consegna di cibo, bevande o altro sarà effettuata lasciando quanto necessario fuori dalla porta;
- eventuali, necessità improrogabili che comportino l'ingresso di personale nel medesimo ambiente, dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione individuale secondo norme EN 14683:2019, tipo: FFP1, FFP2;
- far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) direttamente dall'utente in un sacchetto chiuso dallo stesso, che dovrà essere smaltito insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l'intervento del personale sanitario, come da norma di cui all'art.10 del presente Protocollo.

Personale dipendente o collaboratore; operatore/lavoratore volontario

Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente o un collaboratore, ovvero un operatore/lavoratore volontario, al momento in servizio, dovrà interrompere immediatamente

l'attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro, ovvero al Direttore di Sede.

Il dipendente è tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il proprio MMG.

Se un dipendente o un collaboratore, ovvero un operatore/lavoratore volontario, comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi positiva al Covid-19 il lavoratore/collaboratore seguirà le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica accertata.

Persone entrate a contatto con il caso

Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso, provvederà all'identificazione di tutti i contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. La sede operativa e tutte le persone presenti si impegnano a favorire la massima collaborazione in questa fase, e valuterà d'intesa con l'autorità sanitaria, l'opportunità e le eventuali modalità di informazione delle persone non direttamente coinvolte.

Art. 12 – GESTIONE E CONTROLLO DELLE NORME e PROCEDURE

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente Protocollo e il suo costante aggiornamento, è istituito un "Comitato di Gestione dell'emergenza Covid 19" composto dai componenti del Consiglio Direttivo e dai singoli Direttori di Sede delle sedi operative/laboratori dell'Associazione ArteM, cui è attribuita la qualifica di *Covid Manager*, figura a cui è demandata l'applicazione delle norme del presente Protocollo e la gestione del rischio di contagio. I singoli *Covid Manager* dovranno porre in essere tutte quelle misure di sicurezza volte a ridurre o eliminare i rischi di contagio da Covid 19, in relazione alle attività svolte presso le sedi operative/laboratori dell'Associazione, secondo il presente Protocollo.

Art. 13 – NORME TRANSITORIE

Sospensione delle attività, riunioni, eventi interni dell'Associazione.

Non sono consentite riunioni in presenza. Sono sospese e non sono consentite in alcun modo le assemblee dei soci e le riunioni di qualunque genere dell'Associazione. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sospensione di tutti gli eventi interni e formazione dell'Associazione. Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione anche obbligatoria anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora le norme e l'organizzazione lo permettano, effettuare la formazione o in forma individuale o a distanza o all'aperto.

Possibilità di realizzazione attività coristiche dell'Associazione. In ottemperanza all'Ordinanza n°25 del 22 Marzo 2021, del Presidente della Regione Umbria, è possibile⁶

⁶ Art. 3, Comma 3. A decorrere dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 in tutto il territorio regionale è consentita la

realizzare attività coristiche esclusivamente in forma individuale. Corsisti ed operatori dovranno essere muniti di mascherine ffp2, mantenere a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione.

E' abrogato il Protocollo Anticontagio del Lab_03, datato 30.03.2020, revisionato in data 11.04.2020 ;

E' abrogato il Protocollo Anticontagio COVID 19, adottato il 29.03.2021;

Prima Emissione	Data	Causale
Protocollo Anticontagio Lab_03	30/03/2020	Revisionato al 11.04.2020 (abrogato)
Prima Emissione	Data	Causale
Protocollo Anticontagio COVID19	29/03/21	Adottato CD, in data 29.03.2021
Rev.	Data	Causale
Protocollo Anticontagio COVID19	29/03/21	Adottato CD, in data 29.03.2021

NARNI, 23 Aprile 2021

Membri Consiglio Direttivo:

Presidente: **Nicola Gubiotti**
Vice Presidente: **Francesco Casotto**
Segretario: **Tiziana Mondini**

realizzazione di attività coristiche realizzate esclusivamente in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere muniti di mascherine ffp2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri, fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione.

CAPO II - ALLEGATI

ALLEGATO A1

NORME GENERALI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI E LOCALI DELLE SEDI OPERATIVE/LABORATORI PER SOCI/UTENTI

Art.1 - INFORMAZIONI GENERALE ALL'UTENTE/SOCIO

- a) **Informazione.** Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare all'ingresso del laboratorio;
- b) **Controllo all'ingresso.** Il socio/utente prima dell'accesso al laboratorio, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
- c) **Obbligo di allontanamento con febbre oltre 37.5.** In presenza di febbre (oltre i 37.5°) o altri sintomi influenzali, il socio/utente sarà allontanato dal laboratorio e non gli sarà in alcun modo permesso l'ingresso ad esso;
- d) **Accettazione di non poter entrare o permanere in laboratorio, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:** sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- e) **Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Direttore di Sede nel fare accesso in laboratorio.** In particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, (se non diversamente disposto) osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
- f) **Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore di Sede della presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione dell'attività e/o volontaria lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- g) **Modalità di Ingresso e Uscita per soci/utenti.** Ogni socio/utente può accedere ai locali del laboratorio esclusivamente, attraverso la porta designata all'esterno dal cartello "INGRESSO UTENTI"; l'uscita del socio/utente avverrà attraverso la porta designata all'interno dal cartello "USCITA UTENTI". Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati degli utenti/soci, onde evitare il più possibile contatti in ingresso ed uscita, in assenza di porte differenziate.

Nel caso di socio/utente che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.), previo comunicazione, è consentita la presenza di un accompagnatore;

I soci/utenti dovranno sostare nell'area delimitata e detergersi le mani con il gel sanificante, ed eventualmente indossare i guanti messi a disposizione. In particolare agli utenti, ovvero i soci che intendano utilizzare strumentazione e macchinari, ed accedere alle aree di laboratorio, sarà consegnato un sacchetto individuale monouso, ove avranno l'obbligo di riporre tutti gli effetti personali, compresi telefoni cellulari, che saranno restituiti al completamento dell'attività;

- h) **Elenco degli utenti.** Sarà mantenuto l'elenco dei soci/utenti, che hanno partecipato ad attività laboratoriali, per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
- i) **Uso obbligatorio delle mascherine di protezione.** Ogni socio/utente, come previsto all'art. 7 delle Norme Generali del Protocollo, Capo I, dovrà indossare la mascherina e sanificare le mani con l'apposito gel igienizzante, posto all'ingresso; potrà utilizzare i guanti eventualmente messi a disposizione dal laboratorio, sanificandoli prima di eventualmente accedere a postazioni tecniche di laboratorio; a fine attività, dovrà togliere i propri guanti e provvedere al conferimento degli stessi nell'apposito contenitore;
- j) **Tempo di permanenza.** Ogni socio/utente dovrà limitare la permanenza all'interno del locale esclusivamente per il tempo necessario alla visita e/o allo svolgimento della eventuale attività laboratoriale;
- k) **Divieto di accesso alle aree produttive aziendali del laboratorio e alle aree di laboratorio ai non autorizzati.** E' fatto divieto assoluto di accesso a tali aree per tutta la durata della emergenza sanitaria ai visitatori e Soci dell'Associazione ArteM non strettamente impegnati in attività laboratoriali. L'accesso è permesso ai soli Soci operatori/lavoratori volontari preposti ad attività laboratoriali; agli addetti alla produzione, confezionamento e distribuzione. L'accesso al laboratorio è consentito solo per motivi strettamente legati alla attività di laboratorio e produttiva, e al solo personale sanitario e per emergenze ed interventi.
- l) **Gestione soggetto sintomatico.** Nel caso in cui una persona presente in laboratorio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Direttore di Sede, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Direttore di Sede procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; a riguardo si dovrà ottemperare alle norme descritte all'art. 11, Capo I – Norme Generali del presente Protocollo.

Il socio/utente accetta di non poter entrare o permanere liberamente nel laboratorio, e di dover dichiarare tempestivamente laddove, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. L'informazione sopra esposta è obbligatoria al socio/utente ed è espletata con l'affissione dell'Allegato "A1" in luogo visibile e accessibile.

CAPO II - ALLEGATI

ALLEGATO A2

NORME GENERALI PER L'ACCESSO E L'USO DEGLI SPAZI E LOCALI OPERATIVI DEI LABORATORI PER ADDETTI, OPERATORI/LAVORATORI O SOCI VOLONTARI

Art. 1 - INFORMAZIONI GENERALE AGLI ADDETTI, OPERATORI/LAVORATORI O SOCI VOLONTARI

- a) **Informazione.** Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare all'ingresso del laboratorio; L'informazione sottoesposta è obbligatoria al socio/utente ed è espletata con l'affissione dell'Allegato "A2" in luogo visibile e accessibile.
- b) **Controllo all'ingresso.** L'addetto, il consulente o l'operatore/lavoratore, prima dell'accesso al laboratorio, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
- c) **Obbligo di allontanamento con febbre oltre 37.5.** In presenza di febbre (oltre i 37.5) o altri sintomi influenzali l'addetto, il consulente o l'operatore/lavoratore volontario sarà allontanato dall'area di lavoro, momentaneamente isolato, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- d) **Accettazione di non poter entrare o permanere in laboratorio, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:** sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- e) **Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Direttore di Sede nel fare accesso in laboratorio.** In particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- f) **Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore di Sede della presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione volontaria lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- g) **Tempo di permanenza.** Ogni addetto, consulente ed operatore/lavoratore dovrà limitare la permanenza all'interno del locale esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività laboratoriale;
- h) **Uso obbligatorio delle mascherine di protezione.** Ogni dipendente/addetto, collaboratore, e operatore/lavoratore volontario, come previsto all'art. 7 delle Norme Generali del Protocollo, Capo I, dovrà indossare la mascherina e sanificare le mani con l'apposito gel igienizzante, posto all'ingresso; potrà utilizzare i guanti eventualmente messi a disposizione dal laboratorio, sanificandoli prima di accedere alla postazione tecnica del laboratorio; a fine attività, dovrà togliere i propri guanti e provvedere al conferimento degli

stessi nell'apposito contenitore;

- i) **Igiene personale del dipendente/addetto, collaboratore, o operatore/lavoratore volontario.** E' obbligatorio che tutte le persone presenti in laboratorio adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la sanificazione delle mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Il Laboratorio mette a disposizione idonei mezzi detergenti nei locali utilizzati dai dipendenti/addetti, collaboratori, o operatori/lavoratori volontari, mascherine e guanti. I detergenti devono essere accessibili a tutti i Soci lavoratori volontari posti in punti facilmente individuabili. Qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale inferiore ad un metro, è obbligatorio l'uso di mascherine, guanti, occhiali e camice, conformi alle normative in vigore. Tutti i DPI/DM necessari vengono messi a disposizione dei Soci volontari da parte del laboratorio.

- j) **Gestione soggetto sintomatico.** Nel caso in cui una persona presente in laboratorio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Direttore di Sede, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Direttore di Sede procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; a riguardo si dovrà ottemperare alle norme descritte all'art. 11, Capo I – Norme Generali del presente Protocollo;
- k) **Divieto di accesso alle aree produttive aziendali del laboratorio e alle aree di laboratorio ai non autorizzati.** E' fatto divieto assoluto di accesso a tali aree per tutta la durata della emergenza sanitaria ai visitatori e ai Soci dell'Associazione ArteM non strettamente impegnati alle attività laboratoriali. L'accesso è permesso ai soli Soci operatori/lavoratori volontari preposti ad attività laboratoriali; ai consulenti e agli addetti alla produzione, confezionamento e distribuzione. L'accesso al laboratorio è consentito solo per motivi strettamente legati alla attività di laboratorio e produttiva e al solo personale sanitario e per emergenze ed interventi
- l) **Pulizia e sanificazione del laboratorio.** Il laboratorio assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, mediante impiego di prodotti idonei all'uso, secondo le indicazioni di cui all'art. 9, Capo I – Norme Generali del presente Protocollo;
- m) **Smaltimento dei dpi/dm e dispositivi generici.** Il laboratorio assicura lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi generici, dei materiali di consumo per la pulizia e sanificazione, secondo le indicazioni di cui all'art. 9, Capo I – Norme Generali del presente Protocollo.

Art. 2 – NORME DI INGRESSO ED USCITA DAI LOCALI DEL LABORATORIO PER ADDETTI, OPERATORI/LAVORATORI O SOCI VOLONTARI.

Accesso degli addetti e degli operatori/lavoratori volontari dell'Associazione. Per l'accesso degli addetti ed operatori/lavoratori volontari viene individuata la seguente procedura di ingresso, transito ed uscita, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto con i lavoratori volontari dell'Associazione:

- a) L'addetto o l'operatore/lavoratore volontario può accedere all'interno del locale della sede operatoriva/laboratorio esclusivamente attraverso la porta designata all'esterno dal cartello "INGRESSO ADDETTI";
- b) L'uscita degli addetti e/o dei lavoratori volontari avverrà attraverso la porta designata all'interno dal cartello "USCITA ADDETTI";
- c) Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati degli addetti e/o dei lavoratori volontari, onde evitare il più possibile contatti in ingresso ed uscita, in assenza di porte differenziate.
- d) Nel laboratorio dovrà essere ridotta al minimo la presenza che dovrà essere strettamente necessaria alle attività in essere; dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e una adeguata pulizia/areazione dei locali. Gli spostamenti all'interno dei locali del laboratorio devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni e limitazioni imposte dal Direttore di Sede.

Accesso dei lavoratori volontari dell'Associazione, preposti alla attività di distribuzione dei prodotti di laboratorio. Per l'accesso degli operatori/lavoratori o soci volontari per la distribuzione del materiale prodotto dal laboratorio viene individuata la medesima procedura di ingresso, transito ed uscita, sopra esposta, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto con i lavoratori volontari dell'Associazione. La permanenza degli operatori/lavoratori o soci volontari od altro addetto alla distribuzione di quanto prodotto dal laboratorio è consentita limitatamente al tempo strettamente necessario alla consegna ed è inibita negli altri locali del laboratorio.

Gestione dell'ingresso-uscita in mancanza di ingressi/uscite diverse. Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati degli addetti e/o degli operatori/lavoratori volontari secondo disponibilità di tempo degli stessi, onde evitare il più possibile contatti nell'area di produzione.

Art. 3 – NORME COMPORTAMENTALI PER ADDETTI, OPERATORI/LAVORATORI O SOCI VOLONTARI.

Le indicazioni e i comportamenti da adottare da parte degli addetti e/o degli operatori/lavoratori volontari per la prevenzione e protezione dal rischio COVID-19, per accesso e permanenza nei locali del laboratorio, sono le seguenti:

- Uso obbligatorio di mascherina e guanti, secondo indicazione delle Autorità o del Direttore di Sede;
- Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e di bicchieri;

- Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati in eventuali appositi armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti;
- Assicurarsi di mantenere, nei contatti sociali, la più ampia distanza interpersonale possibile, comunque non inferiore al metro (droplet);
- Evitare assembramenti nei locali e spazi comuni;
- Areare spesso i locali aprendo le finestre;
- Nell'ipotesi in cui più lavoratori volontari si trovino in compresenza nello stesso locale, occorre utilizzare le postazioni di lavoro con il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro (droplet);
- Attuazione tassativa della procedura di ingresso, transito ed uscita, come sopra esposto;

Art. 4 – NORME DI CONTROLLO DEI CONTATTI

FORNITORI/TRASPORTATORE/DISTRIBUTORI ESTERNI.

Per l'accesso di trasportatori/fornitori esterni viene individuata la seguente procedura di ingresso, transito ed uscita, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contatto con i lavoratori volontari dell'Associazione: Il trasportatore/fornitore può accedere allo spazio antistante l'entrata del laboratorio, scaricare la merce all'esterno, senza entrare all'interno dei locali in cui avviene la produzione di mascherine. Per dette attività di scarico, il trasportatore/fornitore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro ed indossare mascherina e guanti. Per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di utilizzo dei servizi igienici ad uso dei lavoratori volontari dell'Associazione.

Quando fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni quali impresa di pulizie, manutenzione, etc., gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di comportamento per l'ingresso, la permanenza e l'uscita degli addetti dei lavoratori volontari.

CAPO II - ALLEGATI

ALLEGATO A3

NORME GENERALI PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEGLI SPAZI E LOCALI DELLE SEDI OPERATIVE/LABORATORI PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE

Art.1 - INFORMAZIONI GENERALE ALL'UTENTE/SOCIO

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative realizzate nei diversi contesti (laboratori, aziende e/o imprese), compresi attività pratiche di laboratorio (Stage), (teorici e/o pratici), le attività di verifica, gli esami finali, tutoraggio in gruppo e individuali:

- a) **Informazione.** Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di prevenzione da adottare all'ingresso del laboratorio;
- b) **Controllo all'ingresso.** L'allievo prima dell'accesso al laboratorio, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea;
- c) **Obbligo di allontanamento con febbre oltre 37.5.** In presenza di febbre (oltre i 37.5°) o altri sintomi influenzali, il socio/utente sarà allontanato dal laboratorio e non gli sarà in alcun modo permesso l'ingresso ad esso;
- d) **Accettazione di non poter entrare o permanere in laboratorio, e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo:** sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti.
- e) **Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Direttore di Sede nel fare accesso in laboratorio.** In particolare: mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro, (se non diversamente disposto); osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene.
- **Per gli allievi in stage o in formazione da parte di terzi (aziende; associazioni; enti), si applicano le presenti disposizioni/protocolli. In presenza di più stagisti presso lo stesso laboratorio e in attuazione di detti protocolli, potrà essere necessario articolare le attività di stage e/o formazione secondo turni da concordare con gli allievi.**
- f) **Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore di Sede della presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione dell'attività e/o volontaria lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- g) **Modalità di Ingresso e Uscita per soci/utenti.** Ogni allievo può accedere ai locali del laboratorio esclusivamente, attraverso la porta designata all'esterno dal cartello "INGRESSO UTENTI"; l'uscita dell'allievo avverrà attraverso la porta designata all'interno

dal cartello "USCITA UTENTI". Si favoriranno orari di ingresso/uscita scaglionati degli allievi, onde evitare il più possibile contatti in ingresso ed uscita, in assenza di porte differenziate.

- h) **Nel caso di socio/utente che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.), previo comunicazione, è consentita la presenza di un accompagnatore;**
- i) Gli allievi dovranno sostare nell'area delimitata e detergersi le mani con il gel sanificante, ed eventualmente indossare i guanti messi a disposizione. In particolare per accedere alle aree di laboratorio, avranno l'obbligo di riporre in un sacchetto individuale monouso tutti gli effetti personali, compresi telefoni cellulari, che saranno restituiti al completamento dell'attività;
- j) **Elenco degli utenti.** Sarà mantenuto l'elenco dei nominativi degli allievi, che hanno partecipato ad attività laboratoriali, per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti;
- k) **Uso obbligatorio delle mascherine di protezione.** Ogni allievo, come previsto all'art. 7 delle Norme Generali del Protocollo, Capo I, dovrà indossare la mascherina e sanificare le mani con l'apposito gel igienizzante, posto all'ingresso; potrà utilizzare i guanti eventualmente messi a disposizione dal laboratorio, sanificandoli prima di eventualmente accedere a postazioni tecniche di laboratorio; a fine attività, dovrà togliere i propri guanti e provvedere al conferimento degli stessi nell'apposito contenitore;
- l) **Tempo di permanenza.** Ogni allievo dovrà limitare la permanenza all'interno del locale esclusivamente per il tempo necessario alle attività di formazione e/o allo svolgimento della eventuale attività laboratoriale;
- m) **Divieto di accesso alle aree produttive aziendali del laboratorio e alle aree di laboratorio ai non autorizzati.** E' fatto divieto assoluto di accesso a tali aree per tutta la durata della emergenza sanitaria ai visitatori e Soci dell'Associazione ArteM non strettamente impegnati in attività laboratoriali. L'accesso è permesso ai soli Soci operatori/lavoratori volontari preposti ad attività laboratoriali; agli addetti alla produzione, confezionamento e distribuzione. L'accesso al laboratorio è consentito solo per motivi strettamente legati alla attività di laboratorio e produttiva, e al solo personale sanitario e per emergenze ed interventi.
- n) **Gestione soggetto sintomatico.** Nel caso in cui una persona presente in laboratorio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Direttore di Sede, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, il Direttore di Sede procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; a riguardo si

dovrà ottemperare alle norme descritte all'art. 11, Capo I – Norme Generali del presente Protocollo.

L'allievo accetta di non poter entrare o permanere liberamente nel laboratorio, e di dover dichiarare tempestivamente laddove, sussistano le condizioni di pericolo: sintomi di influenza, temperatura oltre i 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti. L'informazione sopra esposta è obbligatoria al socio/utente ed è espletata con l'affissione dell'Allegato "A3" in luogo visibile e accessibile.

Art.2 - INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVE NEI LABORATORI

1. Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle **attività in gruppi il più possibile omogenei** (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda od ente) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui;
2. Nel caso di **soggetti minori** (età 14-17), il rispetto delle norme di distanziamento e il mantenimento della distanza interpersonale sono obiettivi che possono essere applicati solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza e in considerazione dell'età degli stessi. Pertanto, sulla base di tali considerazioni, le attività dovranno essere modulate in ogni contesto specifico;
3. Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, **privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni**;
4. Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da **assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (se non altrimenti disposto)**; tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet;
5. **Tutti gli utenti** (docenti, discenti, tutor ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività.
6. Dovrà essere garantita la **regolare pulizia e disinfezione degli ambienti**, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (se non inibite all'uso);
7. Eventuali **strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente**; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti, sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o

dei guanti;

8. Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.